



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 891 DEL 02/10/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA CORRADIN S.N.C. DI CORRADIN CLAUDIO E ANDREA (P.I.: 03384250241) – STABILIMENTO DI VIA CÀ BERTA N. 11 IN COMUNE DI IN COMUNE DI SOSSANO (VI). PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 1) la Ditta Corradin S.n.c. di Corradin Claudio e Andrea (p.i.: 03384250241) per lo stabilimento di via Cà Berta n. 11 in Comune di in Comune di Sossano (VI), risulta iscritta al n. 8/2008 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770, per la tipologia di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 18/10/2017 compreso;
- 2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 39549 e n. 39553 del 01/06/2017, la ditta ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e “Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione;
- 3) con nota acquisita agli atti con prot. n. 50802 del 13/07/2017 la ditta ha presentato l'integrazione al deposito cauzionale ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014;
- 4) con nota acquisita agli atti con prot. n. 29770 del 21/04/2017 la ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2017 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Considerato che i tempi per l'emissione del provvedimento conclusivo A.U.A. saranno superiori alla data di validità del provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770 di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata,

Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 6.1 (R13, R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l'attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per la proroga dell'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2017 come determinati dal

decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.

Vista la garanzia finanziaria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

DETERMINA

1) di **prorogare** alla ditta Ditta Corradin S.n.c. di Corradin Claudio e Andrea (p.i.: 03384250241), per lo stabilimento di via Cà Berta n. 11 in Comune di Sossano (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui al provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770 fino al rilascio del provvedimento conclusivo AUA e comunque non oltre il **18/10/2018** compreso.

2) Restano valide tutte le prescrizioni contenute nel precedente provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770.

3) Il presente provvedimento deve essere tenuto unito e, all’occorrenza, esibito assieme al provvedimento n. 125/Servizio Suolo Rifiuti/12 del 03/10/2012 prot. n. 73770.

4) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

5) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Europei in materia di “End of Waste” ove previsto, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, **per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione**; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:

a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Vicenza, 02/10/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI